REGOLAMENTO (CEE) N. 888/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1992

recante secondo modifica del regolamento (CEE) n. 1327/89 che autorizza la Spagna a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 833/92 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 2,

considerando che la Spagna ha depositato anteriormente al 1° ottobre 1991, a norma del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 [4], una domanda giustificata di modifica della delimitazione delle zone escluse dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, a partire dalla campagna viticola 1992/1993;

considerando che nelle zone indicate nell'allegato si ravvisa un rischio di spopolamento e c'è il pericolo che sia compromessa la politica qualitativa perseguita, mentre sono limitate le possibilità di colture alternative; che i criteri che hanno informato l'approvazione di tale elenco corrispondono a quelli definiti all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo delle superfici riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d. nell'insieme delle zone ivi contenute è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89 [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3354/90 [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89 della Commissione è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 16.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
(4) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
(5) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 8.
(6) GU n. L 324 del 23. 11. 1990, pag. 23.

ALLEGATO

Zone viticole per le quali la Spagna è autorizzata a non applicare le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88

Superfici viticole riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d., qu. p. r. d., secondo la procedura nazionale decisa in applicazione del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), situate nelle seguenti province e per le seguenti denominazioni :

Regione	Denominazione di origine	Provincia
Castilla y León	Bierzo	León
	Cigales	Palencia, Valladolid
	Ribera del Duero	Burgos, Segovia, Soria, Valladolid
	Rueda	Ávila, Segovia, Valladolid
	Toro	Valladolid, Zamora
Castilla-La Mancha	Almansa (varietà bianche)	Albacete
	Mancha (varietà rosse)	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo
	Méntrida (varietà bianche)	Toledo
	Jumilla (varietà bianche)	Albacete
	Valdepeñas (varietà rosse)	Ciudad Real
Valencia	Almansa (varietà bianche)	Valencia
	Utiel-Requena (varietà raccomandate)	Valencia

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.